



Domande più frequenti

ADEMECU



Domande più frequenti

L'obiettivo di questa sezione è tentare di dare delle risposte, in modo semplice e discorsivo, alle domande che con maggior frequenza i cittadini rivolgono agli operatori che a vario titolo si occupano di associazioni.

1. Quale è la procedura per costituirsi in associazione?

Fatte salve le informazioni specifiche fornite nelle varie sezioni del presente vademecum, è importante chiarire quali sono i passaggi di ordine pratico che i cittadini devono compiere per costituirsi in associazione.

- Qualificare da un punto di vista giuridico l'attività dell'associazione e verificare in via preliminare, mediante una consulenza specifica, se la costituenda associazione rientra in una delle tipologie "organizzazione di volontariato" o "associazioni di promozione sociale", così come definite dalle normative regionali.

Ciò perché, se le caratteristiche fossero dell'una o dell'altra tipologia, è opportuno che fin dalla stesura dello statuto i soci tengano conto dei requisiti prescritti per iscriversi ai registri corrispondenti in modo che, una volta valutata l'opportunità di iscriversi, lo statuto sia già conforme ai requisiti richiesti (v. sezioni specifiche).

Si ricorda che l'iscrizione ai registri è un'opportunità e non un obbligo.

- Stendere l'atto costitutivo e lo statuto tenendo conto delle informazioni raccolte nella fase di cui al punto precedente.
- Convocare un'assemblea in cui approvare l'atto costitutivo e lo statuto.
- Depositare all'Ufficio del registro lo statuto e l'atto costitutivo in forma originale per la loro registrazione.
- Richiedere il codice fiscale, da parte del legale rappresentante (o da altra persona con delega scritta) dell'associazione presso l'Agenzia

delle Entrate territorialmente competente. Nel caso in cui la neona-scente associazione preveda la realizzazione di attività commerciale, occorre richiedere l'attribuzione della Partita Iva.

- E' bene comunicare, per conoscenza, l'avvenuta costituzione dell'asso-ciazione al Sindaco del Comune ove l'associazione ha sede legale e/o operativa.

2. Quante persone sono necessarie per poter costituire un'associazione?

Con la formale costituzione di un'associazione, i soci stipulano tra loro un contratto sociale disciplinato dal Codice Civile – art. 1321 che lo defini-sce come "... l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estin-guere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale".

Detto questo, però, è bene sottolineare che l'associazione deve essere una realtà in grado di perseguire realmente i propri scopi e a tal fine è opportuno che il consiglio direttivo sia costituito da almeno 3 persone per ovvi motivi organizzativi e di voto. Da ciò ne consegue che la prassi indica più realistico il numero minimo di tre persone al fine di costituire un'associazione.

3. Con quali atti avviene la costituzione di un'associazione?

La **costituzione dell'associazione** deve avvenire con atto scritto, sce-gliendo una delle seguenti forme:

- atto pubblico
 - scrittura privata autenticata
 - scrittura privata registrata
 - scrittura privata semplice
-
- L'atto costitutivo e statuto in forma di **atto pubblico** sono redatti da un notaio (o da un altro pubblico ufficiale autorizzato) che provvede

a tutti gli adempimenti del caso ivi compresa la loro registrazione. Per le sole associazioni che intendono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica è richiesto l'atto costitutivo redatto in forma di atto pubblico ex art. 14 c.c.

- L'atto costitutivo e statuto in forma di **scrittura privata autenticata** sono stipulati dall'assemblea costituente ed autenticati successivamente da un notaio (o da un altro pubblico ufficiale autorizzato).
- L'atto costitutivo e statuto in forma di **scrittura privata registrata** sono stipulati dall'assemblea costituente che provvede a presentarli per la registrazione presso l'Ufficio del registro competente. Lo scopo della registrazione è quello di dare certezza della data di costituzione dell'associazione. E' opportuno che in occasione dell'assemblea costitutiva si firmino in originale almeno due copie da presentare obbligatoriamente all'Ufficio del registro. Una volta effettuato il deposito per la registrazione, si dovrà avere cura di provvedere a ritirare la copia registrata, della quale l'associazione potrà fare copia con autocertificazione di conformità all'originale che avrà a tutti gli effetti il valore dell'originale.
- L'atto costitutivo e lo statuto in forma di **scrittura privata semplice**, vengono stipulati dall'assemblea costituente senza alcuna formalità e senza la loro registrazione. Tale forma, pur essendo la meno onerosa, non consente però l'iscrizione ai registri e non offre le garanzie della registrazione.

4. Quale è la differenza tra il concetto di riconoscimento, iscrizione ai registri e registrazione?

Il concetto di associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute, nonostante l'apparenza, non è legato né all'iscrizione di un'associazione ai registri regionali né alla registrazione dello statuto presso l'Ufficio del registro.

Bisogna premettere che le associazioni, tutte le associazioni, si dividono in queste due specie:

- associazioni riconosciute che hanno chiesto e ottenuto dalla Prefettura, in quanto organo competente, il riconoscimento dello Stato ai sensi dell'art. 12 c.c. e che sono regolate, unitamente alle fondazioni, dagli artt. 14 – 35 c.c. Con tale riconoscimento ottengono la possibilità di agire in proprio e acquisiscono autonomia patrimoniale, ovvero, per le obbligazioni contratte l'associazione risponde esclusivamente con il proprio patrimonio. Per tali associazioni è richiesta la costituzione con atto pubblico ed un patrimonio iniziale adeguato alla realizzazione dello scopo. Solo con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche ordinata dal Prefetto, l'associazione acquista la personalità giuridica.
- associazioni non riconosciute che, unitamente ai comitati, sono disciplinate negli artt. 36 – 42 c.c. Queste associazioni rispondono delle obbligazioni assunte sia con il proprio patrimonio sia con i beni personali degli amministratori. Si fa presente che la quasi totalità delle associazioni presenti sul nostro territorio appartiene alla categoria delle associazioni non riconosciute.



Comparando le caratteristiche di queste due tipologie possiamo sintetizzare le principali differenze:

Differenze	Associazioni riconosciute	Associazioni non riconosciute
Riguardo alla autonomia patrimoniale:	Hanno autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio dell'associazione si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori	Hanno autonomia patrimoniale imperfetta: il patrimonio dell'associazione non si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori
Riguardo alla responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte:	Per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione risponde l'associazione esclusivamente con il proprio patrimonio	Per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione rispondono anche le persone che le hanno contratte (es. Presidente)
Riguardo alla costituzione dell'associazione	L'atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti in forma di atto pubblico, cioè alla presenza di un notaio	L'atto costitutivo e lo statuto non necessitano di alcuna forma solenne, quale l'atto pubblico

Per quanto concerne la possibilità di accettare eredità, legati, donazioni e di acquistare beni immobili, la L. 192/00, modificando l'art. 13 della L. 127/97 e l'art. 473 c.c., ha previsto espressamente l'estensione di tale facoltà anche alle associazioni non riconosciute.

Quindi, l'ottenere il riconoscimento della personalità giuridica attiene ad una scelta che l'associazione stessa compie indipendentemente dalla possibilità di iscriversi ai registri e non è da confondersi con questa ultima. Nei vari registri, infatti, possono iscriversi realtà associative sia riconosciute che non riconosciute nel senso spiegato in questa sede e con le modalità descritte nelle sezioni precedenti di questo vademecum.

Il concetto di registrazione, infine, fa riferimento esclusivamente alla registrazione dello statuto e dell'atto costitutivo presso l'Ufficio del registro in primis al fine di garantire data certa agli atti medesimi.

5. Che differenza c'è tra comitato e associazione?

Il comitato, di cui i comitati dei genitori sono un esempio tra i tanti, è generalmente una realtà legata al perseguimento di uno scopo specifico, delimitato e di natura temporanea. Raggiunto lo scopo il comitato si scioglie. Il comitato è regolato dal Codice Civile che distingue specificatamente tale forma dalle associazioni.

6. Quale è la principale differenza tra le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato?

Proviamo ad immaginare due casi limite in cui sia facile distinguere tra organizzazione di volontariato e associazione di promozione sociale, al fine di darci delle categorie di interpretazione:

- L'organizzazione di volontariato "pura" (L. 266/91 e L.R. 22/93) è quella attraverso cui un individuo dona, per fini di solidarietà, in modo volontario e gratuito, proprie risorse personali (tempo, conoscenze, professionalità, etc.) a terzi - soggetti destinatari dell'intervento e non aderenti all'organizzazione, per lo più persone ma non solo. Quindi, c'è un intervento diretto.



Un esempio può essere dato dall'organizzazione di volontariato in cui chi aderisce (il volontario) offre prestazioni gratuite ad una Casa di Riposo per assistere gli ospiti tramite l'organizzazione di cui fa parte, e non a titolo individuale, secondo le finalità e le metodologie condivise da tutta l'organizzazione.

- L'associazione di promozione sociale "pura" (L.R. 28/96 e L. 383/00) è quella in cui un individuo dona in modo volontario e gratuito, o anche retribuito, le proprie risorse personali all'associazione cui aderisce per il perseguimento degli obiettivi dell'associazione stessa, che si rivolge in primis ai soci ed in seconda istanza ai terzi. Ne consegue che non c'è un intervento diretto sulla persona per fini di solidarietà.

Un esempio è l'associazione che si interessa del tema degli anziani promuovendo attività come soggiorni, convegni, campagne di sensibilizzazione sulle problematiche, etc., o ancora, l'associazione che organizza dei corsi per i soci o per terzi su tematiche specifiche.

Al di là delle differenti indicazioni normative e della distinzione possibile tra organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale in alcuni casi "puri", nella pratica non sempre è così facile ed immediato distinguere tra l'una e l'altra realtà, anche perché nell'associazionismo c'è un po' di volontariato e nel volontariato c'è sempre un po' di associazionismo. Per questi casi è bene, quindi, considerare attentamente ciascuna situazione al fine di valutare la prevalenza dell'una o dell'altra tipologia di attività (volontariato o associazionismo).

7. Quali sono le responsabilità del legale rappresentante?

In un'associazione non riconosciuta, cioè quando non c'è la separazione del patrimonio sociale da quello dei soci, il legale rappresentante (normalmente il Presidente) risponde personalmente delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione, nonché risponde unitamente ai soci che le hanno contratte nel caso in cui un'obbligazione sia stata assunta dal socio stesso. Qualora il socio abbia assunto un'obbligazione senza averne i poteri, ne risponde personalmente nei confronti degli altri soci e dell'associazione. Resta inteso che, ex artt. 37-38 c.c., i creditori dovranno in primo luogo far valere i loro diritti nascenti dalle obbligazioni agendo sul fondo comune che appartiene all'associazione.

Ciò vale sia da un punto di vista di responsabilità giuridica (penale o civile) che fiscale, tributaria, amministrativa.

In caso di obbligazioni assunte in violazione degli obblighi statutari, il presidente dell'associazione risponde personalmente anche nei confronti della stessa. Al presidente compete la capacità giuridica dell'associazione, ovvero accettare legati e donazioni, firmare contratti, stare in

giudizio in nome e per conto dell'associazione nonché nominare avvocati abilitati a farlo, etc.

8. Quando si devono assicurare i soci/volontari?

Quando l'associazione è un'organizzazione di volontariato esiste l'obbligo, stabilito da specifiche normative (art. 4, L. 266/91 e D.M. 14/02/92), di assicurare i volontari e tutti gli aderenti che prestano attività di volontariato contro i rischi per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi. La copertura assicurativa è obbligatoria al fine dell'iscrizione al registro regionale del volontariato ed è un requisito indispensabile per poter stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e tutti gli enti pubblici.



In qualsiasi caso, anche quando l'associazione non è riconducibile ad una organizzazione di volontariato ma presenta uno o più volontari impegnati nello svolgimento di attività rivolte ad altre persone o all'esterno dell'associazione stessa, è fortemente raccomandato che vengano stipulate le coperture assicurative.

9. Il personale retribuito di un'associazione può essere anche un socio o un volontario dell'associazione stessa?

Per le associazioni di promozione sociale i soci possono essere retribuiti, solo in caso di particolare necessità e purché in modo non prevalente sul numero dei soci medesimi (art. 18, L.383/00 e art. 4 lett.e) L.R. 28/96). Per le organizzazioni di volontariato la normativa chiarisce (art. 2, comma 2 e 3, L.266/91) in modo esplicito che i volontari non possono essere retribuiti in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.

10. Quale convenienza c'è ad iscriversi ai registri?

Il concetto di convenienza non è mai pertinente nel momento in cui un'associazione vuole valutare l'opportunità o meno di iscriversi ai registri esistenti. Questo perché le normative che hanno istituito tali registri non si inscrivono nella cultura del vantaggio economico bensì nella cultura del vantaggio "sociale". L'iscrizione dà garanzia, agli enti ed interlocutori interessati a beneficiare delle attività rese dalle associazioni o ad affidare loro la realizzazione di interventi in vari campi, del possesso dei fondamentali requisiti di buon funzionamento e trasparenza dal punto di vista giuridico, amministrativo e contabile.

Ancora, l'iscrizione ai registri rende le associazioni visibili con notevoli vantaggi in merito alla possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici e riconosce alle stesse il diritto a partecipare a bandi regionali, previsti per ciascun registro, sulla base della realizzazione di progetti specifici.



11. È possibile iscriversi a più di un registro?

L'iscrizione al registro regionale del volontariato (sezione regionale o provinciale) e al registro provinciale e regionale dell'associazionismo sono esclusive, ovvero non è possibile avere la doppia iscrizione.

Mentre è possibile essere iscritti all'uno o all'altro e contemporaneamente anche al registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare.

12. Quali sono i principali obblighi di natura contabile e fiscale per le associazioni?

Le associazioni, in quanto enti non commerciali, devono adempiere agli obblighi contabili e fiscali stabiliti dal Testo Unico delle Imposte Dirette e dal Decreto Legislativo 460/97. Se sono ONLUS (ai sensi del

D.lgs 460/97) devono adempiere agli obblighi fiscali e contabili stabiliti dal medesimo Decreto nella parte relativa alle ONLUS.



Gli obblighi contabili sono comuni a tutte le tipologie di associazione, ciò che cambia è il regime di contabilità adottato (ordinario, semplificato, forfettario o supersemplificato) a seconda del tipo di attività svolta.

In linea generale, comunque, i principali obblighi contabili cui è tenuta un'associazione sono:

- redigere un rendiconto annuale di gestione (solitamente da chiudersi al 31 dicembre di ogni anno e da approvare entro aprile dell'anno successivo)
- tenere la prima nota di cassa: elencazione e descrizione di tutte le movimentazioni di banca e di cassa
- predisporre una relazione morale: descrizione dell'attività svolta dall'associazione nell'anno di riferimento

Se un'associazione svolge anche attività commerciale ha l'obbligo, in base all'art. 20 del DPR 600/1973, di mantenere la totale separazione tra attività commerciale e attività non commerciale/istituzionale e ciò comporta:

- l'adozione di due sistemi di contabilità distinti con registri separati, individuando nel rendiconto annuale appositi conti o sottoconti che evidenzino la natura della voce contabile (commerciale, istituzionale o promiscua)
- la contabilità commerciale ha rilevanza fiscale, ovvero è imponibile ai fini dell'IRES
- in presenza di costi promiscui, ovvero costi comuni all'attività commerciale e all'attività istituzionale, si utilizzerà il criterio proporzionale per la ripartizione legale dei costi

Dal punto di vista fiscale, le principali imposte cui le associazioni possono essere soggette, a seconda del tipo di attività e redditi, si distinguono in:

- Imposte dirette: IRES, IRAP
- Imposte indirette: IVA, imposta di bollo e di registro

13. Un gruppo informale può svolgere una attività commerciale marginale?

No, in quanto per svolgere tale attività occorre dotarsi di P.IVA che può essere ottenuta solamente costituendosi formalmente in associazione.

14. Esiste un finanziamento specifico per le associazioni che si occupano di maltrattamento delle donne?

Le associazioni, comprese quelle femminili (ovvero quelle iscritte al registro regionale delle associazioni femminili l.r. 16/92), possono accedere ai finanziamenti della legge regionale 23/99 (art. 4 bis) in funzione della espressa revisione nello statuto dell'attività in favore di donne maltrattate.

